COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 21702 del 31/08/2023

OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE - TRIENNIO 2019/2021- DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 31 agosto 2023, alle ore 10,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Relazioni Sindacali, Ornella Badery e dei componenti del CRRS nelle persone di Ornella Castagna, Matteo Fratini e Giulia Pasi i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL	- 160R DE BELLY SILVIA GRADI/MICHELE MONTELEONE
CISL/FP	- CHIANA PASIQUALOTO
SAVT SAVT/FP	- GUIDO RUSTA
UIL/FPL	- Daniele Penosso. UIC. Bizzo Tio Roming
CONAPO	- ASSENTE

SOTTOSCRIVONO

l'allegata ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale - triennio 2019/2021- del personale dipendente dell'ex direzione Agenzia del Lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 48 della Legge Regionale n. 22/2010, trasmetterà, entro cinque giorni, l'allegata ipotesi di accordo al Comitato regionale per le politiche contrattuali ai fini del rilascio del proprio parere, sulla base del quale la Giunta regionale provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL	- In ned Sel-Courte
CISL/FP SAVT SAVT/FP	- Chair Pormolato
UIL/FPL	- Boll Ce De
CONAPO	- ASSENTE

INDICE

PREMESSA	. 2
Art. 1	. 3
(Campo e ambito temporale di applicazione)	. 3
Art. 2	
(Stipendio tabellare)	. 4
Art. 3	. 5
(Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)	. 5
Art. 4	. 5
(Compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni orarie)	. 5
Art. 5	. 7
(Fondo per la progressione orizzontale)	. 7
Art. 6	. 7
(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)	. 7
Art. 7	. 8
(Welfare integrativo)	. 8
Art. 8	. 8
(Norma di rinvio)	. 8
Art. 9	. 8
(Decorrenza)	. 8
Art. 10	. 8
(Norma di salvaguardia)	. 8



2/10

30

i W

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE - TRIENNIO 2019/2021- DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

PREMESSA

Il personale dipendente – Esperti - dalla ex Direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998;

La Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro.

Con la presente ipotesi di accordo si definisce la disciplina contrattuale di natura economica per il triennio 2019/2021, a seguito della direttiva n. 2/2023, impartita dal Comitato Regionale per le Politiche Contrattuali (COREPOC).

Art. 1 (Campo e ambito temporale di applicazione)

- 1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
- 2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza dell'amministrazione interessata da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
- 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente destinatario entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
- 4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
- 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
- 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.
- 7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
- 8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
- La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.



M

R

Z

Art. 2 (Stipendio tabellare)

1. Lo stipendio tabellare del personale a tempo indeterminato, così come stabilito dall'art. 1 del C.C.R.L. del 7/10/2019, è incrementato degli importi mensili lordi, da corrispondere per tredici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle e alle decorrenze ivi stabilite.

Tabella A) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2019

INIZIALE	DOPO 2 ANNI	Dopo 5 anni
(1° PROGR.)	(2° PROGR.)	(3° progr.)
€ 34,21	€ 35,12	€ 36,75

Tabella B) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2020

INIZIALE	DOPO 2 ANNI	Dopo 5 anni
(1° PROGR.)	(2° PROGR.)	(3° progr.)
€ 54,60	€ 56,05	€ 58,64

⁽a) L'importo a decorrere dal 1/1/2020 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2019 di cui alla Tabella A)

Tabella C) - Incrementi stipendiali dal 1/1/2021

ÎNIZIALE	Dopo 2 anni	DOPO 5 ANNI
(1° PROGR.)	(2° PROGR.)	(3° PROGR.)
€ 115,54	€ 118,60	€ 124,10

⁽b) L'importo a decorrere dal 1/1/2021 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2020 di cui alla Tabella B)

Tabella D) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2019

INIZIALE	Dopo 2 Anni	DOPO 5 ANNI	4A	5A
(1° PROGR.)	(2° progr.)	(3° PROGR.)	PROGRESSIONE	PROGRESSIONE
€ 29.122,14	€ 29.895,49	€ 31.281,90	€ 31.688,22	€ 31.891,37

Tabella E) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2020

	0 001210,00	()	3 321733,73	4
€ 29.366,82	€ 30.146.65	€ 31.544,58	€ 31.950,90	€ 32.154,05
(1° PROGR.)	(2° PROGR.)	(3° PROGR.)	PROGRESSIONE	PROGRESSIONE
Iniziale	DOPO 2 ANNI	Dopo 5 anni	4A	5A

Rg of

OK.

B

B

Tabella F) - Stipendio tabellare rideterminato dal 1/1/2021

INIZIALE (1° PROGR.)	Dopo 2 anni (2° progr.)	Dopo 5 anni (3° progr.)	4A PROGRESSIONE	5A PROGRESSIONE
€ 30.098,10	€ 30.897,25	€ 32.330,10	€ 32.736,42	€ 32.939,57

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)

- 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
- 2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
- 3. L'erogazione degli arretrati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo.

Art. 4 (Compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni orarie)

1. Le tabelle contenute nell'articolo 4 del contratto del 3/6/2019 sono così sostituite per le annualità 2019, 2020 e 2021.

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2019 -

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROCRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 20,82	€ 23,53	€ 27,15
	4A PROGRESSIONE	€ 21,09	€ 23,84	€ 27,51
	5A PROGRESSIONE	€ 21,22	€ 23,99	€ 27,68

770

da

P

10 7 5

		STRAORDINARIO	STRAORDINARIO	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2.72	€ 5,43	€ 9,05
	4A PROGRESSIONE	€ 2,75	€ 5,50	€ 9,17
	5A PROGRESSIONE	€ 2,77	€ 5,54	€ 9,23

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2020 -

		Straordinario Ordinario Diurno	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 20,99	€ 23,73	€ 27,38
	4A PROGRESSIONE	€ 21,26	€ 24,04	€ 27,74
	5A PROGRESSIONE	€ 21,40	€ 24,19	€ 27,91

		STRAORDINARIO	STRAORDINARIO	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2.74	€ 5,48	€ 9,13
	4A PROGRESSIONE	€ 2,77	€ 5,55	€ 9,25
	5A PROGRESSIONE	€ 2,79	€ 5,58	€ 9,30

RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2021 ED ANNUALITA' SUCCESSIVE -

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 21,52	€ 24,32	€ 28,06
	4A PROGRESSIONE	€ 21,79	€ 24,63	€ 28,42
	5A PROGRESSIONE	€ 21,92	€ 24,78	€ 28,59

724











		STRAORDINARIO	STRAORDINARIO	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 2,81	€ 5,61	€ 9,35
	4A PROGRESSIONE	€ 2,84	€ 5,68	€ 9,47
	5A PROGRESSIONE	€ 2,86	€ 5,72	€ 9,53

Art. 5 (Fondo per la progressione orizzontale)

1. A decorrere dal 1/1/2023, a valere sulle risorse finanziarie del triennio 2019/2021, le risorse previste dall'art. 2, comma 1, del C.C.R.L. del 15/3/2018, destinate alla 5° progressione orizzontale, sono rideterminate come indicato nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO				
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4A PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5A PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI	
ESPERTI	242,10	242,10	484,20	

2. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. I posti a tempo parziale indeterminato vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.

Art. 6 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)

1. Gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^e per la 5^e posizione retributiva sono indicati nella seguente tabella:

	VALORE INCREMENTI	
POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO 4A PROGRESSIONE	INCREMENTO 5A PROGRESSIONE
D	406,32	609,47



129

A





2. Le metodologie di applicazione e di ripartizione sono quelle contenute negli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per l'erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, del 7/11/2018.

Art. 7 (Welfare integrativo)

- 1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b. supporto dell'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
- 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dall'amministrazione ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato.
- 3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni normative dei contratti vigenti per il personale appartenente alle categorie del comparto unico regionale della Valle d'Aosta.

Art. 9 (Decorrenza)

1. La decorrenza del presente contratto è fissata dal primo giorno del mese successivo dalla sua sottoscrizione, salvo ove diversamente disciplinato.

Art. 10 (Norma di salvaguardia)

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non interverranno successivi de accordi ed i benefici economici dovranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

8 W